


PRTECT YOUR FUTURE



**PROTOCOLLO DI SICUREZZA
ANTICONTAGIO COVID-19**

**INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)**

PALAZZI DI GIUSTIZIA DI MILANO

29 maggio 2020 - rev. 07 quater

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19

INDICE

INDICE	2
PREMESSA	3
OBIETTIVO DEL PIANO.....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
INFORMAZIONE.....	4
MODALITÀ DI INGRESSO	4
PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE	5
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.....	6
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	6
GESTIONE SPAZI COMUNI.....	7
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRAZIONE.....	8
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE	8
UDIENZE DIBATTIMENTALI IN AULA	9
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE.....	10
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE.....	10
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE.....	11
ALLEGATO 16 del DPCM 17 maggio 2020	12
ALLEGATO PROSPETTO ACCESSI	13
ALLEGATO INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	15
ALLEGATO INFORMATIVA LAVORATORI FRAGILI	16
ALLEGATO SEGNALETICA	17

PREMESSA

Gli Uffici Giudiziari di Milano, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del COVID-19 ed in conformità alle recenti disposizioni legislative, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai propri dipendenti.

Il presente documento è parte del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale va allegato, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

OBIETTIVO DEL PIANO

Obiettivo del presente piano è rendere gli Uffici Giudiziari di Milano un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono riportate tutte le misure adottate e necessarie a contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
- DPCM 8 marzo 2020
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
- DPCM 11 marzo 2020
- Ordinanza Regione Lombardia n. 514, del 21 marzo 2020
- DPCM 22 marzo 2020
- Ordinanza Regione Lombardia n. 515, del 22 marzo 2020
- Ordinanza del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute, del 22/03/2020
- Ordinanza Regione Lombardia n. 517, del 23 marzo 2020
- Circolare Prefettura di Milano n.15.5, del 23 marzo 2020
- D.L. n.19, del 25 marzo 2020
- DPCM 1 aprile 2020
- Ordinanza Regione Lombardia n. 521, del 4 aprile 2020
- Ordinanza Regione Lombardia n. 522, del 7 aprile 2020
- DPCM 10 aprile 2020
- Ordinanza Regione Lombardia n. 528, del 11 aprile 2020
- DPCM 26 aprile 2020
- Circolare n.14915 del 29 aprile 2020 Ministero della Salute
- Circolare n.15279 del 30 aprile 2020 Ministero della Salute
- Protocollo Regione Lombardia G1.2020.0018853 del 02/05/2020 - Raccomandazioni per i magistrati e per il personale che opera nei Tribunali,

nelle Cancellerie Civili, Penali e Amministrative, nelle Segreterie, negli Uffici con accesso al pubblico

- Circolare n.1165 del 6 maggio 2020 Ministero della Salute
- Deliberazione n. XI3114 del 07 maggio 2020, Regione Lombardia
- Ordinanza Regione Lombardia n. 546, del 13 maggio 2020
- Nota Welfare Regione Lombardia del 14 maggio 2020 - Indicazioni per i magistrati e per il personale che opera negli uffici giudiziari e negli uffici con accesso al pubblico - fase 2 emergenza sanitaria per Covid-19
- DPCM 17 maggio 2020
- Ordinanza Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020
- Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34
- Ordinanza Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020 e allegato 1 di detta ordinanza con particolare riferimento alla sezione UFFICI APERTI AL PUBBLICO (pag. 22)

INFORMAZIONE

Gli Uffici Giudiziari di Milano informano tutti i lavoratori e chiunque entri in sede circa le disposizioni di sicurezza, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell'Amministrazione, appositi dépliant e infografiche informative.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in sede e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in sede (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere a adeguata distanza dalle persone presenti.

MODALITÀ DI INGRESSO

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro dovrà sottoporsi in autonomia al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non dovrà accedere ai luoghi di lavoro.

E' precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i), convertito con la legge n. 13 del 5 marzo 2020.

E' stata data disposizione da parte dei capi degli uffici e dei dirigenti amministrativi affinché l'ingresso degli Uffici Giudiziari sia limitato esclusivamente ai soggetti facenti parte dei presidi in presenza, in via di progressivo ampliamento nella cd fase 2, predisposti con circolari di servizio, agli avvocati e agli utenti che siano stati convocati per accedere agli Uffici oltre che a tutti gli altri addetti agli enti presenti presso i Palazzi di Giustizia secondo le disposizioni emergenziali dei rispettivi datori di lavoro.

Sono state emanate disposizioni per la fase 2 Emergenza Covid-19 in merito all'ingresso del pubblico e all'ingresso di personale qualificato (magistrati, personale amministrativo, avvocati, FF.OO., personale autorizzato, ecc.) relativamente agli orari e ai varchi attivati per l'entrata e l'uscita delle diverse sedi degli Uffici Giudiziari. In allegato al presente Protocollo è inserito il Prospetto Accessi.

Il Presidente della Corte e il Procuratore Generale hanno disposto inoltre che chiunque abbia accesso sia sottoposto a verifica della temperatura ovvero compili apposita autocertificazione (vedasi modello Allegato Autocertificazione Temperatura) che dovrà essere consegnata all'ingresso.

E' previsto il rilevamento della temperatura agli ingressi mediante scanner mobili / termoscanner oppure termometri laser; nel dettaglio, chi accede a Palazzo dovrà misurare la propria temperatura mediante tali strumenti, con la supervisione e la verifica da parte del personale della vigilanza; nel caso in cui la temperatura rilevata risulterà superiore ai 37,5°, la persona verrà isolata mettendo in atto quanto previsto nel capitolo "Gestione di una persona sintomatica in sede" del presente Protocollo.

In allegato l'informativa sul trattamento dei dati.

Tenuto conto della ordinanza della Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 e confermata dalle successive n. 547 del 17 maggio 2020 e n. 555 del 29 maggio 2020, è necessario, per accedere nei Palazzi di Giustizia l'uso delle mascherine o di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, di guanti e degli altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

In corrispondenza delle zone di attesa per il pubblico, vengono applicati adesivi a pavimento con la scritta "aspetto qui", per mantenimento distanze di sicurezza.

PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

È assicurata la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; vengono utilizzati nella pulizia i prodotti indicati dal Ministero della Salute al fine di permettere la disinfezione.

Sono state effettuate sanificazioni generali degli uffici e degli spazi all'interno del Palazzo; inoltre sono state effettuate alcune sanificazioni straordinarie negli uffici in cui sono stati rilevati alcuni casi di lavoratori affetti da Covid-19.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali dell'Amministrazione, si procede alla pulizia e disinfezione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.

Le finestre sono essere aperte regolarmente scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate, mentre quelle vicine non dovranno essere aperte durante le ore di punta.

Gli impianti di ventilazione sono puliti periodicamente; le prese e le griglie di ventilazione dell'aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua, sapone e con alcol etilico 75%. Quelli di ventilazione meccanica controllata (Vmc) sono tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Sono tenuti sotto controllo i parametri microclimatici (ad esempio la temperatura, l'umidità relativa, e la CO₂). Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (Vmc) è eliminato totalmente il ricircolo dell'aria. Sono puliti regolarmente i filtri e acquisite informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull'impianto di condizionamento ed eventualmente sostituito con un pacco filtrante più efficiente.

È garantita la pulizia e la disinfezione periodiche di tastiere, schermi, mouse, telefoni con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nelle aule, sia negli spazi comuni.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in sede adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

L'amministrazione mette a disposizione idonei mezzi detergenti e disinfettanti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine o protezioni, la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità, quali le ulteriori cautele indicate dalle sopra citate ordinanze della Regione Lombardia.

Tenuto conto di dette ordinanze della Regione Lombardia, è comunque necessario, all'interno degli edifici ospitanti gli uffici giudiziari, negli spazi comuni e nelle aule di udienza, l'uso delle mascherine o di qualunque altro indumento a copertura di naso e

bocca, e degli altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie.

Vanno evitati in ogni caso assembramenti all'interno delle sedi giudiziarie e si invita a mantenere distanza di sicurezza di almeno un metro.

A tutti gli operatori di cancellerie e uffici in accesso al Palazzo secondo i turni di presenza vengono distribuite mascherine e, ove disponibili, guanti, attesa, in caso di indisponibilità la idoneità della accurata igiene e disinfezione delle mani. Saranno messe a disposizione visiere protettive per gli Ufficiali Giudiziari del turno esterno, a contatto con il pubblico.

Sono stati inoltre installati vetri o altri idonei schermi in corrispondenza degli sportelli con il pubblico.

GESTIONE SPAZI COMUNI

È garantita la pulizia giornaliera con appositi detergenti disinfettanti degli spazi comuni, dei bagni e delle tastiere dei distributori di bevande e snack, secondo le indicazioni del Ministero della Salute.

Le persone presenti negli immobili devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per l'igiene delle mani;

Sono messi a disposizione idonei detergenti per le mani (gel disinfettanti presso gli ingressi e nelle aule, detergenti all'interno dei servizi igienici).

È necessario limitare gli spostamenti all'interno delle sedi di lavoro al minimo indispensabile.

Va contingentato l'accesso agli spazi comuni all'interno di sedi ed uffici, con la previsione di un tempo ridotto di permanenza all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano.

Le postazioni da non occupare in corrispondenza delle sedute presenti nei corridoi e negli androni sono segnalate mediante cartellonistica, al fine del mantenimento della distanza di sicurezza.

Potranno essere utilizzati ascensori per un numero limitato di persone in riferimento alla dimensione degli stessi; in linea generale, il numero di persone per la massima capienza in condizioni normali è da dividere per quattro. Per quanto riguarda il Palazzo di Giustizia di via Freguglia 1 è previsto quanto segue:

- Ascensori 9, 10 _ lato Corso di Porta Vittoria:
massima capienza 2 persone/cadauno
- Ascensori 3, 4 _ lato via Freguglia:
massima capienza 3 persone/cadauno
- Ascensori 1, 2 _ lato via Manara:
massima capienza 3 persone/cadauno
- Ascensori 18, 19, 20, 21 _ lato via San Barnaba:
massima capienza 3 persone/cadauno

- Ascensori 5, 6 _ lato via San Barnaba:
massima capienza 2 persone/cadauno
- Ascensori 16, 17 _ Centrale:
massima capienza 4 persone/cadauno

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza della cd fase 1 dovuta al COVID-19, l'Amministrazione ha disposto, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali, la chiusura di tutti servizi non essenziali o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque il lavoro a distanza (co-working ecc).

Inoltre, l'Amministrazione ha messo in essere le seguenti misure:

- ha assicurato un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- ha utilizzato lo *smart working* per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio;
- ha disposto di effettuare video/audio conferenze da remoto;
- URP attivo fino alle ore 13.00;
- ha sospeso temporaneamente l'attività degli infopoint penale e civile (poi ripresa in fase 2);
- ha remotizzato le udienze di convalida dei provvedimenti per le persone arrestate o fermate;
- ha disposto l'apertura degli archivi solo su prenotazione e appuntamento;
- ha disposto sia i pagamenti, sia la trasmissione degli atti esclusivamente per via telematica; dove non presenti sistemi per l'intelocuzione telematica, si è disposto l'utilizzo della PEC o della PEO;
- richiedendo lo svolgimento delle attività dei tirocinanti mediante lavoro da remoto;
- ha sospeso le attività dei centralinisti non vedenti, invitando, tramite un messaggio registrato, a chiamare i numeri diretti resi disponibili nei siti web dei vari Uffici giudiziari.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno degli uffici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni degli Uffici giudiziari.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione dell'amministrazione lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.

Circa le procedure di selezione mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego con prova da tenersi presso aula informatica si dispone che debba essere osservata ogni cautela circa il distanziamento sociale attraverso adesivi che indichino dove non sedersi in modo da contenere il numero di candidati presenti in aula durante la prova, e la preventiva sanificazione prima e dopo la prova anche dei bagni. Idonea segnaletica dovrà regolare gli ingressi, le uscite e l'attesa in modo da evitare assembramenti.

Il mancato completamento dell'aggiornamento, della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia di primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

UDIENZE DIBATTIMENTALI IN AULA

Potranno essere celebrate un numero ridotto di udienze dibattimentali in aula, con processi chiamati ad orari differiti e distanziati in modo tale che il singolo processo possa essere esaurito prima dell'effettiva trattazione del successivo.

All'interno delle aule dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza. Sono indicate a tal fine le postazioni da non utilizzare, mediante apposita cartellonistica. Potrà quindi accedere alle aule un numero limitato di persone, a seconda dei posti a sedere individuati e a disposizione.

Nelle aule in cui non sia possibile, con altri interventi, il mantenimento delle distanze saranno allestiti divisori parafiatto in plexiglass o similari. L'installazione di barriere protettive in corrispondenza dei banconi e dei banchi di PM e difensori potrà essere valutata quale protezione aggiuntiva.

All'interno delle aule permane l'obbligo di utilizzo di mascherina, anche durante gli interventi a microfono, salvo autorizzazione per particolari situazioni, da valutare da parte del presidente del collegio o del giudice, cui spetta la direzione dell'udienza. Potranno essere utilizzate coperture dei microfoni in spugna monouso, da sostituire ad ogni udienza, ove disponibili sul mercato o messe a disposizione dall'Ordine degli Avvocati.

Nelle aule saranno a disposizione gel disinfettanti.

Nelle aule viene garantita la regolare pulizia, effettuata mediante i prodotti indicati dal Ministero della Salute al fine di permetterne la idonea disinfezione. Sarà disposta una seconda pulizia in caso di nuovo utilizzo dell'aula per altre finalità, successivo alla conclusione della trattazione dei procedimenti chiamati all'udienza.

Viene prevista inoltre la ventilazione e il ricambio d'aria periodico delle aule mediante l'apertura delle finestre e secondo quanto già descritto nel precedente paragrafo "Pulizia, disinfezione e sanificazione".

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN SEDE

Nel caso in cui una persona presente in sede sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria, quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'Ufficio di appartenenza o del quale si è utente.

In base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, si dovrà procedere all'isolamento di detta persona e delle persone che siano entrate in "contratto stretto" con la stessa, secondo le indicazioni del medico competente e del Ministero della Salute.

L'Amministrazione procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti: il Servizio di Continuità Assistenziale ex Guardia Medica (**800 193 344**) o il numero di emergenza per il COVID-19 fornito dalla Regione Lombardia (**800 89 45 45**), o il numero di pubblica utilità (**1500**) o infine il Numero Unico di Emergenza (**112**).

L'Amministrazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in sede che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'Amministrazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente gli uffici, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DOPO INFEZIONE ACCERTATA DA COVID-19

Per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo infezione accertata da COVID-19, il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, secondo le modalità previste e rilasciate dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute, al fine di verificare l'idoneità alla mansione, anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Per la programmazione della visita si invita i destinatari a prendere contatti con il Centro di Medicina del Lavoro MeliorOpera ai seguenti contatti telefonici 02/78622800 – 320/6388160 o mail o.nikolaeva@melioropera.com.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo, allegato al presente protocollo). Si

demanda al Medico Competente la predisposizione delle misure necessarie per lo svolgimento in sicurezza dell'attività secondo le disposizioni sanitarie vigenti.

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Le visite mediche periodiche ed esami strumentali potranno essere rimandate al termine dell'emergenza sanitaria, anche in caso di superamento della periodicità prevista dal programma di sorveglianza sanitaria.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

SEGNALAZIONE LAVORATORI FRAGILI

Il medico competente collabora con il datore di lavoro nell'attenzione situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti che dovessero essere segnalate a lui dagli stessi, al fine di valutare ulteriori misure di tutela specifiche per ogni singolo caso, nei limiti delle disponibilità e della sostenibilità organizzativa dell'Amministrazione.

Per i dettagli sulle condizioni di fragilità e sulle modalità di segnalazione si rimanda all'allegato INFORMATIVA LAVORATORI FRAGILI.

SEGNALAZIONE CASI SOSPETTI COVID-19

Come da Delibera della Giunta Regionale n.XI / 3114 del 7 maggio 2020 "Determinazioni in merito alle attività di sorveglianza in funzione dell'epidemia Covid-19" e da relativo allegato "Evoluzione attività di sorveglianza e contact tracing in funzione dell'epidemia COVID-19", anche in presenza di un caso sospetto di COVID-19 vanno espletate le attività di isolamento e di segnalazione all'ATS del caso e di eventuali contatti stretti in ambito lavorativo. La prescrizione di test diagnostici al caso sospetto, ai contatti sintomatici del caso accertato e ai contatti asintomatici del caso accertato al termine della quarantena deve essere effettuata da parte del medico di base o del medico ospedaliero.

Pertanto, nell'attesa che si proceda all'effettuazione del tampone, il caso sospetto va comunque trattato come caso accertato compreso l'isolamento dei contatti stretti.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È favorito il coordinamento per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle RSU e dei RLS.

ALLEGATO 16 del DPCM 17 maggio 2020

Misure igienico-sanitarie

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. Evitare abbracci e strette di mano;
4. Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. Praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. E' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. (*)

(*) Indicazione da sostituire con le indicazioni di cui all'Ordinanza Regione Lombardia 547 del 17 maggio 2020 circa **l'obbligo delle mascherine (o del viso protetto) per chi si reca fuori dall'abitazione.**

ALLEGATO ACCESSI

In merito agli accessi al Palazzo di Giustizia, fermi i precedenti provvedimenti, circa gli ingressi e i varchi pedonali di via Freguglia e degli altri edifici, il Procuratore Generale ha disposto dal primo giugno quanto segue:

- la riapertura dell'accesso pedonale di via Manara al solo personale qualificato (magistrati, personale amministrativo, avvocati, personale delle FF.OO e altro personale autorizzato) dalle ore 7:30 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7:30 alle ore 14:30 nelle giornate di sabato non festivo;
- la riapertura del passo carraio di Corso di Porta Vittoria, lato via Manara dalle ore 7:30 alle ore 17:30;
- il prolungamento dell'orario del varco pedonale di Corso di Porta Vittoria fino alle ore 17:30;
- il mantenimento del presidio negli orari di chiusura del varco pedonale di via Manara e di corso di Porta Vittoria disposti con provvedimenti del 21/1/2020 e del 10/2/2020.

PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MILANO
Rilevazione della temperatura corporea in entrata

Come da protocollo di sicurezza anti-contagio, La invitiamo a sottoporsi, prima dell'accesso ai locali, alla rilevazione della temperatura corporea da parte di personale e mediante strumentazione aventi caratteristiche idonee ai sensi del Protocollo Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020 e

Nel caso in cui Lei non intenda sottoporsi alla rilevazione, La invitiamo ad attestare di aver già autonomamente provveduto alla rilevazione in data odierna di una temperatura corporea non superiore a 37,5°.

Le precisiamo che non Le sarà consentito l'accesso nel caso Le venga rilevata una temperatura superiore al predetto limite, oppure Lei non attesti quanto richiesto.

Nome:

Cognome:

(solo per esterni) Azienda/Ente:

(solo per esterni) Telefono e mail:

DICHIARA

- Di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea.
- (in alternativa)* Di aver già provveduto autonomamente, prima dell'accesso in azienda, alla rilevazione della propria temperatura corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 37,5°.
- Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore

Data

Firma

ALLEGATO INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici giudiziari di Milano o ad altri luoghi comunque a quest'ultimi riferibili.

Titolare del trattamento

Ministero della Giustizia, con sede legale in via Arenula 70, Roma.

Il DPO - Data Protection Officer è contattabile ai seguenti indirizzi mail: PEC: responsabileprotezionedati@giustiziacert.it PEO: responsabileprotezionedati@giustizia.it numero di telefono: tel +39 06 68853703.

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

- a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°;
- b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:

- a) al personale degli Uffici Giudiziari di Milano. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro;
- b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici Giudiziari di Milano o ad altri luoghi comunque a questi ultimi riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020.

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione di tale Protocollo.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici degli Uffici Giudiziari di Milano o ad altri luoghi comunque a questi ultimi riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato da personale della Società incaricata della vigilanza all'accesso, nella sua qualità di Responsabile del trattamento.

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la società incaricata non effettua alcuna registrazione del dato. L'identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, l'interessato sarà informato della circostanza.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati presso la Procura Generale di Milano non oltre il termine dello stato d'emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente all'Amministrazione, ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.

ALLEGATO INFORMATIVA LAVORATORI FRAGILI

Questa informativa è rivolta a tutti i Lavoratori che sanno si soffrire di almeno una di queste patologie (elenco significativo ma non esaustivo)

CONDIZIONI DI IMMUNODEPRESSIONE E/O IMMUNODEFICIENZA	
PRIMARIE (MALATTIE CONGENITE EREDITARIE)	SECONDARIE
INFEZIONE DA HIV(AIDS)	SOGGETTI CRONICI IN TERAPIA CON CORTISONICI PER VIA SISTEMICA
APLASIE MIDOLLARI	SOGGETTI CON IMMUNOSOPPRESSORI NELLE MALATTIE AUTOIMMUNI
PATOLOGIE ONCOLOGICHE (NEI ULTIMI 5 ANNI)	
LEUCEMIE E LINFOMI, SOGGETTI IN TERAPIA CON CHEMIOTERAPICI	ALTRI TUMORI MALIGNI
PATOLOGIE CARDIACHE	
CARDIOPATIE ISCHEMICHE CRONICHE	INFARTO MIOCARDIO ACUTO
ANGINA	ALTRE CORONOPATIE
INSUFFICIENZA CARDIACA	ARITMIE GRAVI
PORTATORI DI DISPOSITIVI MEDICI TIPO PACEMAKER E DEFIBRILLATORE	IPERTENSIONE ARTERIOSA GRAVE E SCOMPENSATA
PATOLOGIE BRONCOPOLMONARI CRONICHE	
BRONCOPNEUMOPATIE CORNICE OSTRUTTIVE BPCO	ASMA BRONCHIALE GRAVE
CUORE POLMONARE CRONICO	ENFISEMA POLMONARE
BRONCHIETTASIE	FIBROSI POLMONARI
SARCOIDOSI	EMBOLIA POLMONARE
MALATTIE ORGANI EMOPOIETICI ED EMOGLOBINOPATIE	
APLASIEMIDOLLARI	ANEMIE GRAVI
MALATTIE GASTRO INTESTINALI	
MORBO DI CROHN	SINDROMI DA MALASSORBIMENTO INTESTINALI
RETTICOLITE ULCEROSA	
REUMOPATIE SISTEMICHE	
ARTRITE REUMATOIDE	LUPUS ERITEMATOSUS SISTEMICUS
COLLAGENOPATIE E CONNETTIVITI SISTEMICHE CRONICHE	
EPATOPATIE CRONICHE GRAVI (CIRROSI EPATICA E SIMILI).	DIABETE MELLITO INSULINO DIPENDENTE, SPECIE SE SCOMPENSATO;
SOGGETTI PER CUI SONO PROGRAMMATI INTEVETI CHIRURGICI GRAVI	INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI CON AUMENTO DELLE SECREZIONI RESPIRATORIE	INSUFFICIENZA SURRENALE CRONICA

I lavoratori che sanno di esse affetti da almeno una di queste malattie/patologie devono contattare la segreteria del medico competente: 02/78622800 – 320/6388160 per comunicare il proprio attuale stato di salute. Nella massima tutela e riservatezza uno staff di collaboratori del Medico Competente vi informerà sugli obiettivi dell'iniziativa e vi assisterà in eventuali ulteriori passaggi.

ALLEGATO SEGNALETICA

Di seguito è riportata la segnaletica per l'applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata secondo necessità.

La segnaletica è la seguente:

- Come lavarsi le mani
- No assembramento
- Chi contattare in caso di sintomi
- Obbligo utilizzo mascherina
- Indossare i guanti
- Evitare affollamenti in fila
- Uso Ascensore
- Lavare le mani
- Igienizzare le mani
- Coprire la bocca e il naso
- No abbracci e strette di mani
- Non sederti qui
- Io aspetto qui




Come lavarsi le mani con acqua e sapone?




LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!




Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi




Bagna le mani con l'acqua




applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa




palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistra stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette fra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta morbida



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.




NO ASSEMBRAMENTI DI PERSONE



SE HAI SINTOMI INFLUENZALI NON
ANDARE AL PRONTO SOCCORSO
O PRESSO STUDI MEDICI, MA
CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI, LA GUARDIA
MEDICA O I NUMERI REGIONALI






**PER L'INGRESSO
È OBBLIGATORIO
INDOSSARE LA
MASCHERINA**

Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19


INDOSSARE GUANTI



EVITARE AFFOLLAMENTI IN FILA



MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO




IN ASCENSORE È
CONSENTITO L'ACCESSO

A PERSONE

PER VOLTA




LAVARE SPESSO LE MANI



IGIENIZZARE LE MANI
PRIMA DI RAGGIUNGERE
LA PROPRIA POSTAZIONE



COPRI LA BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO SE
STARNUTISCI O TOSSISCI O IN
MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA
DEL GOMITO



EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO





NON SEDERTI QUI
PLEASE DON'T SIT HERE

Rispetta le distanze.
Respect social distancing.

**IO
ASPETTO
QUI**



*Si diramano in ogni ufficio
e al personale delle Uff. in*

VISTO

5/6/2020

Milano
IL PROCURATORE GENERALE

Nunzia GATTO



m_dg		
01514600702		
N.	- 5 GIU 2020	
6546		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Capo Dipartimento

- Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione*
- Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione*
- Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche*
- Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo*
- Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello*
- Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello*
- Ai Sig.ri Presidenti di Tribunale*
- Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali*
- Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni*
- Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni*
- Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza*
- Ai Sig. ri Dirigenti Amministrativi degli Uffici in indirizzo*

e.p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro

OGGETTO: Circolare del Ministero della Salute 28 maggio 2020 - Indicazioni emergenziali connesse all' epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione – Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica e epidemiologica. Circolare del Ministero della Salute 22 maggio 2020 - Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da Sars-Cov-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti esterni) e abbigliamento.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette alle SS.LL. le circolari del 22 e 28 maggio 2020 del Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, al fine di garantirne la diffusione ed applicazione, segnalandosi le indicazioni organizzative ed operative sulle procedure di sanificazione contenute nella prima circolare, nonché le specifiche prescrizioni di interesse per gli uffici giudiziari requirenti – contenute nella circolare del 28 maggio – relative all'esecuzione di autopsie o di riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, che modificano le indicazioni contenute nelle precedenti circolari del 1° aprile e 2 maggio 2020.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 4 giugno 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Barbara Fabbrini

(documento firmato digitalmente)



Firmato
digitalmente da
**FABBRINI
BARBARA
C=IT**



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 4

PROTEZIONE CIVILE
VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it

UFFICIO DI GABINETTO
Sede

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Via Molise 2 - 00187 Roma

MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE
SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DL TURISMO
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA ISPettorato
GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE
ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ROMA

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE
AUTONOME TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI (ANCI)
ROMA

U.S.M.A.F. - S.A.S.N. UFFICI DI SANITA'
MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA
LORO SEDI

INAIL
P.le Pastore 6, 00144 Roma

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI
ITALIANI
LORO SEDI

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA
SALUTE - NAS
SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE
POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA
POVERTA'(INMP)
ROMA

CONFINDUSTRIA
V.le Astronomia 30, ROMA

CONFARTIGIANATO
presidenza@confartigianato.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

CNA
Piazza M. Armellini, 9 A - 00162 Roma
cna@cna.it

CONFESERCENTI Via Nazionale 60, Roma
00184 - confes@confesercenti.it

CONFAPI
Via della Colonna Antonina 52, 00186 Roma
info@confapi.org

CONFAGRICOLTURA
C.so Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma

TRENITALIA
ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
Viale del Policlinico 149/b – 00161 Roma

REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA
SANITÀ
DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE
COORDINAMENTO INTERREGIONALE
DELLA PREVENZIONE
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it
ROMA

Oggetto:

Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.

Premessa

A seguito dell'accordo Governo-Regioni del 15 maggio 2020, *Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative*¹, e sulla base del Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15 Maggio 2020², appositamente redatto per favorire la riapertura in sicurezza delle attività commerciali, è utile presentare alcuni elementi relativi agli aspetti di sanificazione delle strutture non sanitarie, per facilitare l'approccio, da parte dei gestori delle attività, agli interventi sulle superfici e sugli ambienti interni e prestando particolare attenzione al settore dell'abbigliamento.

Il quadro normativo rappresentato dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (D.lgs. 81/08)³, costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia, in riferimento ad ogni sistema aziendale. L'architettura del sistema di prevenzione di tale decreto ha guidato sia la redazione del protocollo posto in allegato n. 6 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 (DPCM 26/04/2020)⁴, condiviso tra le parti sociali e approvato da queste, sia i criteri guida generali contenuti nei documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità.

Le indicazioni operative di sanificazione, inerenti in particolare le attività di disinfezione, descritte in detto protocollo e quelle del Rapporto ISS COVID n. 25 sono pertanto coerenti con quanto previsto dai Titoli IX e X del D.lgs. 81/08, e dalla Legge n.40/2007⁵.

Ferme restando le misure che saranno di seguito descritte, si rammenta che il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale costituiscono il punto cardine di una corretta prevenzione, e che solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante per lo specifico contesto aziendale, per la tutela della propria salute e per quella della collettività.

In fase di riapertura e di ordinarietà delle attività commerciali, con presenza sul luogo di lavoro sia di lavoratori, sia di clienti che di fornitori, la pulizia regolare, seguita periodicamente da idonee procedure di sanificazione delle superfici e degli ambienti interni, riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e contenimento della diffusione del virus.

La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso *droplets*, goccioline di diametro $\geq 5 \mu\text{m}$ che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i *droplets* viaggiano nell'aria per brevi distanze, generalmente

¹ <http://www.regioni.it/news/2020/05/15/emergenza-coronavirus-linee-di-indirizzo-per-la-riapertura-delle-attivita-economiche-e-produttive-612460/>

² Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020.

<https://www.iss.it/rapporti-covid-19>

³ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/30/008G0104/sg> D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

⁴ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg>

DPCM 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)

⁵ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/04/02/007G0055/sg>

inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. Infatti, in questo caso, le mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano le mucose di bocca, naso e occhi.

Dati sperimentali⁶ più recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2 sono riportati nella tabella seguente: tuttavia bisogna considerare che i dati in essa riportati, essendo generati da condizioni sperimentali, devono essere interpretati con cautela, tenendo anche conto del fatto che la presenza di RNA virale non indica necessariamente che il virus sia vitale e potenzialmente infettivo.

Tabella 1

Superfici	Particelle virali infettanti rilevate fino a	Particelle virali infettanti non rilevate dopo
carta da stampa e carta velina	30 minuti	3 ore
tessuto	1 giorno	2 giorni
legno	1 giorno	2 giorni
banconote	2 giorni	4 giorni
vetro	2 giorni	4 giorni
plastica	4 giorni	7 giorni
acciaio inox	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato interno	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato esterno	7 giorni	non determinato

Valutazione del contesto

Nel dettaglio di ciascuna attività produttiva, è importante la valutazione del contesto per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione.

Valutare innanzitutto il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell'ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.

Oltre ai criteri generali validi per tutta la popolazione, per le attività commerciali si indicano tre punti fermi per il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2:

- pulire accuratamente con acqua e detersivi neutri superfici, oggetti, ecc.;
- disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;
- garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d'aria.

⁶ Chin A.W. H., et al. Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions *The Lancet Microbe*

Definizione: secondo le normative vigenti⁷, la sanificazione è definita come *il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.*

I prodotti e le procedure da utilizzare per la sanificazione^{8,2} devono essere attentamente valutati prima dell'impiego, per tutelare la salute di lavoratori, utilizzatori, clienti e di tutti coloro che accedono alle aree sanificate. I prodotti utilizzati a scopo di disinfezione devono essere autorizzati con azione virucida come PMC⁹ o come biocidi¹⁰ dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.

Misure organizzative

A seguito della valutazione del contesto, per attuare idonee, mirate ed efficaci misure di sanificazione è necessario seguire appropriate misure organizzative, quali:

- Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2
- Aggiornarle secondo le istruzioni delle autorità sanitarie in ogni momento
- Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata.
- Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell'organizzazione nell'adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020).
- Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:
 - misure di igiene personale e collettiva
 - criteri stabiliti dall'autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata
 - le linee guida per l'azione di fronte a un caso sospetto COVID-19

Nello svolgimento delle procedure di sanificazione è raccomandato adottare le corrette attività nella corretta sequenza:

1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, cestini, ecc. deve essere fatta almeno dopo ogni turno.
3. Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi). È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
4. I disinfettanti uccidono i germi sulle superfici. Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia, è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L'uso dei

⁷ Legge 25 gennaio 1994 n. 82; Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274; Legge 40/2007

⁸ Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020" <https://www.iss.it/rapporti-covid-19>

⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392. Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 266, 13/11/1998. Ministero della Sanità. Provvedimento 5 febbraio 1999. Approvazione dei requisiti della domanda e relativa documentazione da presentare ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio ed alla variazione di autorizzazioni già concesse per i presidi medicochirurgici. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.34 del 11/02/1999.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167/1, 27/6/2012

disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione a COVID-19.

5. I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
6. Tutti i detersivi e i disinfettanti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
7. L'accaparramento di disinfettanti o altri materiali per la disinfezione può comportare la carenza di prodotti che potrebbero invece essere utilizzati in situazioni particolarmente critiche.
8. Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.

Attività di sanificazione in ambiente chiuso

Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali (vedi tabella 1).

- La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
- Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)
- Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

Pertanto:

1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone.
2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
4. Eliminare elementi d'arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)

Le seguenti indicazioni possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell'oggetto/superficie; si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:

a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica

- preliminarmente detergere con acqua e sapone;
- utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
- utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (vedi note 8 e 9);

b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.

Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza

È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne.

Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione.

Alcune aree esterne e strutture, come bar e ristoranti¹¹, possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all'aperto e oggetti spesso toccati da più persone.

Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l'ambiente ed il comparto acquatico¹².

Tipologia di disinfettanti

Ad oggi, sul mercato, sono disponibili diversi disinfettanti autorizzati che garantiscono l'azione virucida. Nel rapporto ISS COVID-19 n.19/2020⁸ sono riportati tutti i principi attivi idonei, con le indicazioni all'uso. Si raccomanda di attenersi alle indicazioni d'uso riportate in etichetta.

Le concentrazioni da utilizzare e i tempi di contatto da rispettare per ottenere una efficace azione disinfettante sono dichiarati sull'etichetta apposta sui prodotti disinfettanti stessi, sotto la responsabilità del produttore. Quest'ultimo, infatti, deve presentare test di verifica dell'efficacia contro uno o più microrganismi bersaglio per l'autorizzazione del prodotto PMC o del prodotto biocida. Le informazioni relative a principio/i attivo/i e sua concentrazione, microrganismo bersaglio e tempi di azione riportati in etichetta sono oggetto di valutazione da parte dell'Autorità competente che ne emette l'autorizzazione. Pertanto, la presenza in etichetta del numero di registrazione/autorizzazione (PMC/Biocida), conferma l'avvenuta valutazione di quanto presentato dalle imprese su composizione, stabilità, efficacia e informazioni di pericolo.

Organismi nazionali ed internazionali e i dati derivanti dai PMC attualmente autorizzati suggeriscono, come indicazioni generali per la disinfezione delle superfici, a seconda della matrice interessata, i principi attivi riportati in Tabella 2

¹¹ Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-doc-tecnico-ipotesi-rimod-misure-cont-ristorazione-covid-2.html>

¹² Circolare Ministero 9359-18/03/2020-DGPRE: Parere ISS - Oggetto: Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2

Tabella 2

Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; <i>in alternativa</i> : lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

Nel caso sia necessario effettuare interventi in ambienti di rilevante valore storico (es. luoghi di culto con presenza di opere rilevanti per il patrimonio artistico), va tenuto conto della linea guida elaborata per il trattamento del patrimonio archivistico e librario nel corso della Pandemia COVID-19 (Istituto Centrale per la patologia degli Archivi e del Libro del MIBACT¹³).

Abbigliamento e materiali tessili

Nell'ambito dell'attuale momento emergenziale si prospetta la necessità di riaprire in totale sicurezza ambienti non frequentati prima della ripresa delle attività, e ambienti complessi quali potrebbero essere i negozi di abbigliamento. Se il posto di lavoro, o l'azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo. (vedi tabella 1)

Dopo la ripresa dell'attività, per gli ambienti chiusi sottoposti a notevoli afflussi di pubblico e contenenti materiali con esigenze di disinfezione aggiuntive per i capi di abbigliamento, è opportuno programmare trattamenti giornalieri, o comunque a cadenza regolare definita.

- Il rispetto di alcune buone prassi previste per il comportamento delle persone (uso di guanti e dispenser con gel idroalcolici all'ingresso delle cabine di prova, impedire contatto con la merce esposta senza guanti) potenzierebbe gli effetti della sanificazione periodica dei locali; insieme limiterebbero la diffusione del virus anche nel caso in cui nei negozi di abbigliamento fosse offerta la possibilità di indossare il capo per prova.
- I camerini devono essere sanificati (pulizia e disinfezione delle superfici esposte) in ragione della frequenza del loro utilizzo.
- Il vapore secco sembra essere il metodo consigliabile per la sanificazione degli abiti.
- L'utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle caratteristiche delle fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico.
- Le radiazioni ionizzanti sono difficilmente esportabili a livello di attività commerciale: le lampade UV-C potrebbero essere un buon compromesso per costo-efficacia e rapidità d'uso, ma non per tutti i capi d'abbigliamento (ad es., è sconsigliato per biancheria trattata con sbiancanti ottici e per abiti in fibre naturali dai colori accesi o intensi).
- Il lavaggio dei capi, sia in acqua con normali detersivi oppure a secco presso le lavanderie professionali, è certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione, ma rappresenta un processo di manutenzione straordinario.

¹³https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/CSBCP%20Osservazioni%20e%20proposte%2027_4_20-imported-99181.pdf

Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D'IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/2020⁹. Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo¹⁴. Queste *sostanze generate in situ* non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell'Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l'efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione *in-situ*.

Tali sostanze sono tutte caratterizzate da un profilo di rischio critico che richiede il rispetto di complesse e definite procedure di utilizzo utili a garantire da un lato l'efficacia dell'applicazione e dall'altro la sicurezza degli operatori e la tutela della salute pubblica; quindi tali sostanze sanitizzanti devono essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore citata nel documento¹⁵.

Pertanto, tali procedure possono essere utilizzate per finalità di sanificazione, intesa in questo caso come il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e il controllo e il miglioramento della qualità dell'aria.

Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine:

1. pulizia
2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati
3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione,
4. adeguata areazione dei locali.

Il Direttore generale

*F.to Dott. Giovanni Rezza

Per l'Ufficio 4:
Dott. P. Rossi
Dott. M. Alessi
Dott.ssa M.G. Lecce
Dott.ssa F. Ravaoli

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"

¹⁴ Il Rapporto ISS COVID-19 n. 25 specifica quanto segue: Per l'**ozono**, il suo utilizzo deve avvenire *in ambienti non occupati e debitamente confinati* ed è pertanto *preferibile eseguire i trattamenti nelle ore notturne in modo che alla ripresa del lavoro la quantità di ozono ambientale si trovi entro i limiti di sicurezza sanitaria*. Per il **cloro attivo**, a causa dell'elevata instabilità del principio attivo, non è consigliato l'utilizzo del prodotto igienizzante al di fuori (non in diretta connessione con la macchina generatrice) del sistema di produzione in situ. Per il **perossido di idrogeno**, considerata la classificazione del principio attivo, come anche il metodo di applicazione, l'utilizzo di perossido d'idrogeno vaporizzato/aerosolizzato è ristretto ai soli operatori professionali. Per i trattamenti andranno pertanto osservate le precauzioni del caso (D.lgs. 81/2008) ed è inoltre necessario rispettare i tempi per l'accesso ai locali e i tempi di decadimento.

¹⁵ Legge 25 gennaio 1994 n. 82; Decreto MISE del 07/07/1997 n. 274, modificato dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio 4

PROTEZIONE CIVILE
VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it

UFFICIO DI GABINETTO
Sede

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Via Molise 2 - 00187 Roma

MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE
SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma

MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI E DL TURISMO
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA
ISPettorato Generale DELLA
SANITÀ MILITARE
ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ROMA

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA'
PROVINCE
AUTONOME TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI (ANCI)
ROMA

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA'
MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA
LORO SEDI

INAIL
P.le Pastore 6, 00144 Roma

UTILITALIA – SEFIT
Piazza Cola di Rienzo 80/A – 00192 Roma
utilitalia@pec.it

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE

FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI
OSTETRICA

FOFI FEDERAZIONE ORDINI
FARMACISTI ITALIANI
LORO SEDI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI
TSRM E DELLE PROFESSIONI
SANITARIE TECNICHE, DELLA
RIABILITAZIONE E DELLA
PREVENZIONE
ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO
UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI
SACCO
MILANO

COMANDO CARABINIERI TUTELA
DELLA SALUTE – NAS
SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LE
MALATTIE INFETTIVE – IRCCS
“LAZZARO SPALLANZANI”

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO
MEDICO (CIRM) ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE
POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA
POVERTA' (INMP)
ROMA

CONFINDUSTRIA
confindustria@confindustria.it

CONFARTIGIANATO
presidenza@confartigianato.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

UNIMPRESA – Unione Nazionale di
Imprese
unimpresa@pec.unimpresa.it

REGIONE VENETO – ASSESSORATO
ALLA SANITÀ
DIREZIONE REGIONALE
PREVENZIONE
COORDINAMENTO INTERREGIONALE
DELLA PREVENZIONE
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it
ROMA

CONFAPI – Confederazione Italiana Piccola
e Media Industria Privata
presidenza@pec-confapi.org

Oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione – Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica e epidemiologica.

Il presente aggiornamento si rende necessario alla luce della mutata situazione giuridica ed epidemiologica, dovendo tener conto del DL n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020 e si limita a riportare le modifiche alla circolare prot. n. 15280 del 2 maggio 2020.

Circolare 15280/20	Aggiornamento
B.7 Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G1.	B.7 Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dalla normativa vigente e richiamati al successivo punto G1.
C.1 Per l'intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio.	C.1 L'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio è svolta, anche in questa seconda fase emergenziale, con l'applicazione rigorosa dei protocolli di sicurezza di cui ai successivi punti della presente lettera.
C.2 L'Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l'accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l'autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l'esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento.	Eliminato
C.10 Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E.	Eliminato (refuso)
G.1. Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro	G.1. Nei cimiteri è consentito l'accesso del pubblico e sono permesse le cerimonie funebri, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il Sindaco può chiudere il cimitero o parti di esso, in caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio sopra richiamate.
G.6. L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.	G.6. L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture.

Il Direttore generale
*f.to Prof. Giovanni Rezza

Ref. P. Rossi Direttore Ufficio 4
p.rossi@sanita.it

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"